COMUNE DI TRIESTE

DISPOSIZIONI

PER L'ESECUZIONE DELLA TARIFFA DAZIARIA DEL COMUNE DI TRIESTE

PARTE CHIUSA

BIBLIOTECA
SEMINARIO V.
PORDENONE
s.l.
080 RES
36/38

TRIESTE
Stab. Art. Tip. G. Caprin
1924

COMUNE DI TRIESTE

DISPOSIZIONI

PER L'ESECUZIONE DELLA TARIFFA DAZIARIA DEL COMUNE DI TRIESTE

PARTE CHIUSA

TRIESTE
Stab. Art. Tip. G. Caprin
1924

Riscossione dei dazi.

Art. 1.

Il dazio si riscuote all'introduzione dalla cinta daziaria dei generi e degli animali indicati nella tariffa, sul peso, sulla misura o sul numero secondo viene indicato dalla tariffa, fatta eccezione per i materiali tassati a computo metrico e pel dazio sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica riscosso mediante liquidazione presso le officine di produzione.

Chi entra nel Comune chiuso deve dichiarare agli agenti daziari se e quali generi soggetti al dazio porti e se sieno destinati per consumo, per transito, per deposito o per temporanea importazione. Al passaggio della linea daziaria i conducenti debbono fermare i veicoli ed attendere, per procedere oltre, il permesso degli agenti i quali, fatte le debite richieste, possono fare le visite necessarie per assicurarsi dell' esattezza della dichiarazione.

I dazi si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci e non si possono condonare nè in tutto, nè in parte per avaria dei generi, qualunque ne sia la causa. Il proprietario può, a sue spese, optare per la distruzione del genere stesso.

Pagamenti del dazio e dei diritti diversi.

Art. 2.

Il pagamento del dazio e degli altri diritti va fatto in contanti, al contribuente viene rilasciata una bolletta, che è il solo documento valido a provare l' eseguito pagamento.

I diritti che riscuotono gli uffici daziari in dipendenza di aggi e di speciali disposizioni sono i seguenti:

I. *Diritto di bollo governativo.*

Tasse dovute sull' intera somma liberata secondo che l' importo sia

	Da oltre L. 1 a 100	Da oltre L. 100 a 1000	Da oltre L. 1000 a 200.000	Da oltre L. 200.000 o per somma indetermin.
I) **Bollette, ricevute e quietanze rilasciate ai contribuenti per dazio di consumo**	**0.10** tassa fissa	**0.50**	**Tassa proporzionale Lire 0.30** per ogni 1000 Lire o frazioni di 1000 Lire. Quando l' importo complessivo della tassa presenta da ultimo la frazione di lira, questa viene sempre arrotondata a L. 1.—	**Lire 60.—** tassa fissa

NB. Sono esenti da tassa di bollo le quietanze non superiori a L. 1.—.

	Da oltre L. 1 a 100	Da oltre L. 100 a 1000	Da oltre 1000 e per valori indetermin. del deposito
II) **Ricevute di depositi**	**0.10** tassa fissa	**0.50**	**Tassa fissa invariabile Lire 2.—**

III) **Convenzioni di abbonamento dei dazi, originali e copie, mediante impiego di carta filigranata bollata, per ogni foglio** .... **Lire 3.—**

Reclami dei contravventori per la risoluzione delle vertenze da presentarsi su carta bollata da Lire 2.—. La decisione della Giunta municipale è esente da bollo e si può scrivere anche a piedi del reclamo stesso.

II. *Tassa di macellazione:*

per un bove, toro o vacca . . . . Lire 15.—
per un cavallo . . . . » 15.—
per un vitello . . . . » 6.—
per un maiale . . . . » 6.—
per un castrato . . . . » 1.50
per un agnello . . . . » 1.50
per un maiale da latte fino a 10 chg. di peso . . . . » 1.—
per un asino . . . . » 6.—

III. *Diritti accessori.*

1) diritto di statistica: 5 cent. per ciascuna bolletta;
2) diritto di scorta per transiti non obbligati: Lire 2 per ogni ora ed agente. La tassa è raddoppiata per la scorta eseguita nelle ore di notte;
3) diritti di assistenza ad operazioni eseguite a domicilio dei contribuenti: Lire 2 per ogni ora e per ogni impiegato od agente;
4) diritti per servizi resi in ufficio oltre l'orario normale: Lire 3 per la I ora e Lire 2 per ogni ora successiva per ogni impiegato od agente. Supplemento per le ore di notte: Lire 2;
5) diritti per servizi resi nei recinti ferroviari oltre l'orario normale: Lire 3 sino ad 1 ora e Lire 2 per ogni ora successiva, per ogni impiegato od agente. Supplemento per le ore di notte: Lire 2;
6) diritti di magazzinaggio: per le merci depositate nei magazzini di proprietà privata e nei punti franchi quando sia richiesta l'assistenza del personale daziario, per ogni apertura di deposito, e per le operazioni di ammissione o di estrazione, entro la prima ora Lire 1.50. Per le ore successive Lire 1.50 per ogni ora o frazione di ora;
7) diritti di marcazione, suggelli e contrassegni:
   a) per ogni marcazione di veicolo, fusto o recipiente con l'impressione a fuoco che ne indichi il peso o la capacità Lire 0.60;
   b) per l'apposizione di ogni targhetta per damigiana per accertarne la capacità o la tara Lire 0.50;
   c) per la marcazione di ogni animale Lire 0.30;
   d) per contrassegni di piombo per ogni collo Lire 0.30;
   e) per suggelli: a bottiglie e fiaschi, ognuna Lire 0.10; ad altri recipienti ed oggetti, ognuno Lire 0.20;

8) diritti di perizia in caso di controversie da pagarsi dalla parte soccombente che promosse il giudizio: sulla base della spesa relativa;

9) diritti di emissione di duplicati di bollette smarrite od altro certificato riguardante i generi daziati, oltre le relative marche, bolli e carta bollata: Lire 5.

Annotazioni: *a)* Per i servizi in giorni festivi sono dovute le indennità di cui ai punti 4-5 aumentate del 5 %.

b) Per i servizi resi fuori d'Ufficio si considerano come ore di servizio, agli effetti dell'indennità, anche quelle impiegate nel viaggio di andata e di ritorno.

c) Sono considerate come ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.

d) Nel computo delle ore successive alle prime ore si trascurano le frazioni fino a 15 minuti e si contano come ora le frazioni superiori. Per le visite riguardanti la produzione interna le indennità di assistenza sono dovute nel solo caso in cui si tratti di operazioni compiute a richiesta e nell'interesse dei contribuenti.

BIBLIOTHECA SEMINARII CONCORDIENSIS

Controversie sull'applicazione della tariffa.

Art. 3.

Sorgendo controversie tra l'ufficio daziario ed i contribuenti sulla qualificazione dei generi soggetti a dazio si prelevano due campioni suggellandoli in modo da assicurarne l'identità senza obbligo di restituzione se il genere deve essere sottoposto all'analisi chimica, e si redige processo verbale. L'introduzione dei generi suddetti ha luogo a dazio sospeso mediante il deposito del dazio stabilito dall'ufficio.

Contro la decisione amministrativa il contribuente è in diritto di ricorrere a termini di legge.

Tare.

Art. 4.

Per i generi destinati al consumo e presentati in recipienti od involti viene dedotta dal peso lordo la tara, osservandosi le seguenti norme:

a) Si applica la tara legale deducendo dal peso lordo dei colli la percentuale di sgravio stabilita nella annessa tabella delle tare. Se i generi sono contenuti in due o più recipienti si deduce dal peso lordo la percentuale di tara del primo recipiente, poi quella del secondo in rapporto alla quantità rimanente e così di seguito se vi fossero altri involucri. Se i recipienti sono incompleti, si applica la tara reale.

b) Per i generi provenienti da depositi doganali o dalle barriere a mare, dove si riscuotono contemporaneamente diritti doganali e dazi di consumo, il dazio si riscuote sul peso netto legale deducendo dal peso lordo le tare accordate dalla dogana. Però i contribuenti possono chiedere l'applicazione della tara reale, purchè provvedano alle operazioni necessarie per effettuare la verificazione del peso netto delle merci stesse.

c) Può essere accordata la tara reale presunta pei pesci freschi, pei generi portati dai viaggiatori, per le merci giunte con la ferrovia in colli non eccedenti un quintale, pel vino contenuto in fusti, fino al peso di chg. 100 e per gli accessori di imballaggio o per i generi esenti, compresi in miscuglio od

in lavori tassati tali e quali. La tara presunta non si applica ai generi per i quali è stabilita una tara speciale comprendente l'imballaggio.

d) Trattandosi di una partita di recipienti uguali o di altri accompagnati dalla distinta delle tare (esclusi i casi nei quali sono stabilite le tare speciali), il peso netto può essere riconosciuto, per saggio, sopra alcuni o taluni di essi recipienti scelti dall'ufficio. Lo stesso peso netto sarà stabilito deducendo la tara effettiva dei recipienti che risulti dal marchio legale od amministrativo.

Queste norme valgono anche per la deduzione della tara alla esportazione dei generi, cui è concesso il beneficio del rimborso del dazio.

e) I contribuenti possono chiedere che il peso dei carri, carretti, fusti ed altri recipienti sia stabilito d'ufficio e marcato sugli stessi a fuoco.

In casi eccezionali è ammessa la tara preventiva di recipienti vuoti non marcati normalmente, da ripresentarsi pieni nel medesimo giorno, purchè la tara riconosciuta sia segnata sopra il recipiente in modo inalterabile.

f) I carichi voluminosi di generi soggetti a dazio, di cui non si potesse subito stabilire il peso netto, possono introdursi in città mediante deposito della tassa ragguagliata sul peso lordo, descrivendoli in una bolletta di accompagnamento valida per il tempo in cui i veicoli ed i recipienti devono essere ricondotti all'ufficio per stabilire il peso su cui è dovuto il dazio. Questo tempo, salvo speciale autorizzazione, non va oltre il giorno successivo alla introduzione. Trascorso il termine stabilito senza aver verificato il detto peso, lo sdaziamento vien fatto sul peso lordo.

g) Relativamente ai liquidi tassati a volume il contribuente può chiedere la misura legale, purchè fornisca i fusti per il travaso e gli strumenti per la misura e si assoggetti alla spesa. L'Amministrazione daziaria ha le medesime facoltà alle stesse condizioni.

La misura del vino in fiaschi si stabilisce pesandone a scelta un certo numero per saggio.

h) Il limite delle tare è stabilito per i vari recipienti ed in ragione del peso lordo come dalle tabelle seguenti.

TABELLA I.

N.o prog.	TARE GENERALI		Tara per ogni 100 chg. di peso lordo
1	Botti, barilli, caratelli, vasellami, tini, navazze e simili	del peso lordo sino a 200 chg.	16
		» » » da 201 a 550 chg.	14
		» » » oltre 550 chg.	12
2	Bauli, cofani, casse, cassette, mastelli e secchie	di legno semplice	12
		ferrati	15
3	Valigie di pelle		8
4	Scatole	di cartone	4
		di legno	6
5	Scatole e vasi anche rivestiti di latta o zinco	sino al peso lordo di chg. 3 cadauno	12
		di peso maggiore	7
6	Gabbie di legno		6

N.o prog.	TARE GENERALI		Tara per ogni 100 chg. di peso lordo
7	Ceste, cestini, banastre, corbe, panieri e sporte		5
8	Recipienti di ferro		20
9	Recipienti di vetro e di terra con o senza rivestimento	**Vasi e bottiglie di terra,** flaconi e **bottiglie** di vetro del peso lordo non superiore a mezzo chilogramma	50
		Come sopra oltre a mezzo chilogramma sino a chilogrammi 2	30
		Vasi e bottiglie di terra di peso lordo superiore al precedente, bottiglie e bottiglioni di vetro nero, oltre mezzo chilogramma e sino a chilogrammi 7	30
		Bottiglioni di vetro di peso lordo superiore a chg. 7, **damigiane,** fiaschi comuni (pestoni) ed altri recipienti di vetro non nominati a parte	20
		Amole, boccie, fiaschi e fiaschetti alla toscana e simili recipienti di vetro sottile	10
10	Involture intiere e sacchi	di canavacci, tela, tela cerata e carta	2
		di panno, lana, borra, stuoia e stagnola	3
11	Fodere e coperture di lastre di metallo		5
12	Assi di pressione		2
13	Ripieni di paglia, fieno, alga, bulla, carta od altro		2

TABELLA II.

N.o prog.	TARE SPECIALI	Tara per ogni 100 chg. di peso lordo
1	**Benzina** in fusti di metallo fino al peso di chg. 200 a lordo ciascuno	25
	» » » » » superiori al peso di 200 chg. a lordo ciascuno	22
	» » casse con recipienti interni di latta	13
	» » stagnoni di metallo	12
2	**Cartonaggi,** cioè scatole e bomboniere di cartone vuote in casse	40
3	**Conserve di carne** di qualunque specie e vegetali:	
	in recipienti di metallo	15
	» » » vetro grosso	40
	» » » porcellana, terraglia o terracotta	50
4	**Biscottini ad uso inglese** in scatole di latta	22

N.o prog.	TARE SPECIALI	Tara per ogni 100 chg. di peso lordo
5	**Formaggi duri** in cesti o zangole di vimini con o senza ripieno	6
	in zangole od altri recipienti di legno............ ...	10
6	**Formaggi teneri** in cestini con ripieno o senza....................	20
7	**Miele, glucosio e sciroppi** in botti barili e mastelli	8
	in latte...............................	7
8	**Maioliche porcellane, terraglie, cristalli, vetrami e terracotte,** in barili, casse, gabbie con imballaggio contenenti:	
	a) cristalli e vetrami	30
	b) porcellane, terraglie, maioliche e terracotte	20
	in ceste, corbe e simili con imballaggio contenenti:	
	a) cristalli e vetrami	20
	b) porcellane, terraglie maioliche e terracotte........... ...	15
	casse con imballaggio contenenti luci da specchio.............	25
9	**Mobili di ferro** e di altro metallo in gabbie con o senza imballaggio..	10
	in casse con o senza imballaggio	16
10	**Mobili in legno, cornici e aste per cornici:**	
	in gabbie con o senza ripieno............................	15
	in casse » » » »	25
	imballati con sola paglia	5
	» » paglia e tela..................................	6
11	**Olio vegetale e animale:**	
	in botti, barili e caratelli di legno sino a 100 chg. lordo	20
	da oltre 100 chg. fino a 300 chg. lordo......................	18
	oltre 300 chg. lordo....................................	16
12	**Pesce conservato:** in recipienti di metallo fino al peso lordo di chg. 1..	10
	superiori al peso lordo di chg. 1	8
13	**Petrolio ed altri oli minerali** (esclusa la benzina di cui la voce 1)	
	in fusti di metallo fino al peso lordo di chg. 200 ciascuno......	23
	» » » » superiori a chg. 200	20
	NB. Per gli stagnoni si applicano le tare stabilite per la benzina.	
14	**Profumeria e saponi fini:**	
	Il dazio sui detti prodotti viene commisurato al lordo dei recipienti immediati e complementari (flaconi, scatole, vasi, sacchetti, astucci ecc.) coi quali sono posti direttamente in vendita.	
	Per i recipienti esterni vedi la tabella delle tare generali.	
15	**Uva fresca** in recipienti di vimini, cioè ceste, corbe, banastre ecc......	6
	in recipienti di vimini come sopra, con involto e ripieno..	8

Tare speciali di compensazione per il rimborso del dazio.

Per proporzionare la quota del dazio da rimborsarsi, gli esportatori dovranno dedurre specificatamente sulle dichiarazioni, dal peso netto dei generi le seguenti tare di compensazione, portando al chilogramma la frazione percentuale di deduzione non inferiore al mezzo chilogramma e trascurando quella minore:

a) Registri e copialettere rilegati in cartone, salvo tara presunta in aumento a quella anzidetta, pei registri aventi angoli, od altre guarnizioni in metallo . . . . chg. 30

b) Carta stampata o litografata . . . . » 10
id. se havvi applicazione di intonaco . . . . » 15

c) Carta lineata, bianca o colorata in pasta od a fresco, carta da imballaggio, carta da lettere, buste da lettere, cartoni e cartoncini in genere . . . . » 3
id. se avvi applicazione di intonaco . . . . » 10

Per gli altri generi possono applicarsi le tare speciali stabilite all'introduzione allorchè detti oggetti si esportano imballati così e come ordinariamente pervengono dai luoghi d'origine.

Misurazione dei liquidi.

Art. 5.

Mancando la richiesta per la misura legale da parte del contribuente, e qualora l'Amministrazione daziaria non voglia avvalersi di tale facoltà, l'accertamento della quantità ha luogo mediante il peso con deduzione della tara in conformità dell'art. 4 lett. g) del presente regolamento. Per i liquori contenuti in bottiglie od in recipienti cui si dà comunemente questo nome, in fiale, in boccette e simili, i detti recipienti si calcolano, secondo la capienza come in appresso:

a) quelli contenenti mezzo litro o meno si computano ogni due per una bottiglia;

b) quelli contenenti più di mezzo litro, ma non più di un litro, si sdaziano per una bottiglia;

c) quelli eccedenti un litro ma non superiori a due litri si hanno per due bottiglie;

d) quelli non eccedenti un quarto di litro si valutano quattro per una bottiglia, ed infine quelli che non eccedono un ottavo di litro si calcolano otto per una bottiglia;

e) i liquidi come sopra contenuti in bottiglioni che eccedono i due litri, od in bottigliete che non superino un quinto di litro, se queste presentano carattere di campioni e sono perciò sturabili a mano, si considerano come contenuti in fusti e si sdaziano a volume secondo la quantità del liquido che contengono.

Rapporto fra il peso e la misura.

Art. 6.

Quando in circostanze speciali si dovesse stabilire la misura per mezzo del peso, e viceversa, si tiene conto del peso specifico come in appresso:

Misura	GENERI	Peso specifico chg.
Ettolitro	Vino e aceto	100
»	Olio	90
»	Vermouth, moscato dolce, vino Samos	104
»	Sansa naturale	61

Per la riduzione del peso degli spiriti in volume vedasi la tabella seguente.

Tabella per la riduzione del peso degli spiriti in volume.

Ricchezza alcool. centesimale in gradi	Numero per il quale è da moltiplicarsi il peso in chg. per ottenere il volume in litri	Ricchezza alcool centesimale in gradi	Numero per il quale è da moltiplicarsi il peso in chg. per ottenere il volume in litri	Ricchezza alcool centesimale in gradi	Numero per il quale è da moltiplicarsi il peso in chg. per ottenere il volume in litri	Ricchezza alcool centesimale in gradi	Numero per il quale è da moltiplicarsi il peso in chg. per ottenere il volume in litri
30	1.0357	48	1.0660	66	1.1115	84	1.1729
31	1.0370	49	1.0681	67	1.1145	85	1.1770
32	1.0383	50	1.0703	68	1.1174	86	1.1812
33	1.0397	51	1.0726	69	1.1204	87	1.1854
34	1.0411	52	1.0749	70	1.1236	88	1.1898
35	1.0425	53	1.0772	71	1·1268	89	1.1943
36	1.0440	54	1.0796	72	1.1299	90	1.1992
37	1.0455	55	1.0820	73	1.1331	91	1.2039
38	1.0471	56	1.0845	74	1.1365	92	1.2089
39	1.0488	57	1.0870	75	1.1399	93	1.2140
40	1.0505	58	1.0896	76	1.1432	94	1.2194
41	1.0523	59	1.0922	77	1.1468	95	1.2249
42	1.0541	60	1.0948	78	1.1504	96	1.2308
43	1.0560	61	1.0975	79	1.1539	97	1.2370
44	1.0580	62	1.1001	80	1.1575	98	1.2436
45	1.0599	63	1.1029	81	1.1613	99	1.2508
46	1.0619	64	1.1057	82	1.1651	100	1.2585
47	1.0639	65	1.1085	83	1.1689		

Disposizioni per gli animali da macello.

Art. 7.

Gli animali vivi bovini, pecorini, caprini, suini ed equini che vengono introdotti in città per il consumo devono essere macellati in un civico macello.

L'applicazione del dazio sarà fatta sul peso vivo degli animali, poichè la tara del 20 % voluta dalla legge è compensata dalla riduzione della tassa imposta.

Tale peso sarà riconosciuto nei civici macelli e perciò gli animali suddetti non potranno introdursi nel territorio daziario del Comune chiuso, che sotto il vincolo della garanzia personale degli speditori all'uopo autorizzati e previo deposito in contanti come in appresso:

Per ogni bue, manzo e toro	Lire	200.—
Per ogni vacca e vitello sopra l'anno	»	150.—
Per ogni vitello sotto l'anno	»	60.—
Per ogni animale suino oltre i 30 chg.	»	55.—
Per ogni animale suino sino a 30 chg.	»	150.—
Per ogni montone, pecora e capra	»	3.—
Per ogni agnello e capretto	»	2.—
Per ogni agnello e capretto allevato in città	»	2.—

Gli animali caprini, bovini, pecorini e suini morti naturalmente entro l'ambito daziario o riconosciuti insalubri dopo la macellazione vengono esclusi dal pagamento del dazio, procedendosi alla loro distruzione nei modi stabiliti dall'Ufficio d'Igiene. In questo caso, gli animali introdotti temporaneamente viene prosciolta dall'Amministrazione daziaria la relativa cauzione e restituito il deposito, e per quelli già daziati è accordato il relativo rimborso.

Gli equini vivi destinati al consumo vengono pesati al Macello civico prima della macellazione, e non è permessa l'immissione delle carni in città, se non è previamente soddisfatto il dazio.

Disposizioni per le carni macellate fresche, congelate, salate e preparate.

Art. 8.

1. È permessa l'introduzione nel territorio del Comune della carne fresca in pezzi non inferiori ad un quarto d'animale per le bestie grosse, e di mezzo animale per le bestie piccole.

2. Le carni macellate, oltre i bolli prescritti, dovranno essere accompagnate da un certificato di sanità vidimato dall'autorità municipale del luogo di provenienza, nel quale siano indicati la qualità, il peso della carne e la data della macellazione; sia dichiarato che esse provengono da animali sani, macellati e visitati secondo le norme stabilite dai regolamenti e sia indicato il bollo speciale con cui vennero marcate.

3. Tutte le carni macellate provenienti da fuori comune dovranno essere trasportate ai civici macelli ed ivi sottoposte ad una visita di controllo. Se giudicate ammissibili al consumo saranno nuovamente marcate con il bollo comunale.

È concesso lo sdaziamento di quantitativi di carni macellate non superiori a 3 chg. senza l'obbligo di sottoporli alla visita veterinaria, semprechè si tratti di carni in buono stato di conservazione.

4. Per la circolazione dalle barriere al macello, ove avviene la visita, la carne sarà accompagnata da bolletta di accompagnamento rilasciata dall'Ufficio daziario di entrata e cauzionata con la tassa dovuta, a meno che la introduzione non avvenga sotto la scorta di una guardia daziaria, nel quale caso è dovuto il diritto relativo.

5. È permessa l'introduzione delle carni congelate, previa visita sanitaria. Quelle provenienti da altre parti del Regno sono soggette alle disposizioni vigenti per le carni macellate fresche.

6. Le carni macellate fresche e quelle congelate possono transitare nel Comune chiuso sotto il vincolo delle disposizioni stabilite per ragioni di pubblica igiene oltre la garanzia del dazio.

7. Le trippe fresche che si introducono dalle barriere devono assoggettarsi alla visita del civico veterinario nei pubblici macelli prima di essere poste in vendita, o destinate al consumo. L'introduzione ha luogo nei modi di cui al punto 4.

8. I lardi, le carni salate, insaccate, affumicate non possono introdursi nel Comunne se non accompagnati da regolare certificato sanitario rilasciato da un veterinario e vidimato dall'autorità municipale del luogo di provenienza, indicante la qualità, il peso delle carni nonchè l'attestato di salubrità delle medesime. Questo certificato non occorre per le quantità non superiori a 5 chg.

Applicazione del dazio per assimilazione.

Art. 9.

Gli articoli composti di più materie soggette a dazi diversi sono tassati secondo il dazio della materia predominante in peso. Trattandosi di un articolo tassato unito ad altri che non lo siano, il dazio è riscosso sulla sola quantità del genere tassato, qualunque sia la proporzione di esso.

Trattandosi invece di più articoli diversamente tassati, uniti ad altri che non lo siano, il dazio si riscuote sulla quantità tassata con la norma stabilita nel capoverso precedente.

Spedizioni di merci in esenzioni di visita.

Art. 10.

Per le merci di qualsivoglia specie rinchiuse in colli o recipienti assicurati con suggelli o bolli a piombo non accompagnate da bollette di cauzione doganale che fossero spedite per transito in esenzione di visita, lo speditore assume l'obbligo di pagare sul peso lordo il maggiore dei dazi compresi nella tariffa ogni qualvolta non giustifichi mediante attestato degli impiegati daziari d'aver regolarmente esportato i colli introdotti.

Le stesse merci, accompagnate da bolletta di cauzione doganale, debbono transitare sotto scòrta per i Comuni chiusi dietro la sola presentazione di tale documentò agli uffici daziari di entrata e di uscita. I detti uffici attestano sulla bolletta così l'entrata come l'uscita della merce.

Disposizioni per la produzione interna.

Art. 11.

1. Sono soggetti a dazio sulla produzione interna oltre le uve e le olive prodotte entro la cinta daziaria e li oli e i vini fatti con le stesse, gli animali bovini, suini, pecorini e caprini nati nel Comune chiuso, ed infine: gli aceti, gli alcool e i liquori, la birra, le acque gassose e minerali da tavola, gli sciroppi, gli estratti e le conserve per bevande, il ghiaccio, le marmellate e le conserve di frutta, il cioccolato, i surrogati di caffè, i dolciumi le conserve vegetali, gli oli vegetali ed animali, il burro naturale ed artificiale, gli oli ed altre materie grasse non commestibili, le profumerie, i saponi di qualunque specie, il carbone coke, il gas luce, l'energia elettrica per illuminazione, le candele di sego o di cera, gli agglomerati combustibili, i mobili, gli utensili domestici, di legno e di metallo, i lavori di cristallo, vetro, maiolica, porcellana, biodolo, giunco, canne e vetrici, i pallini da caccia e l'amido.

2. Per la riscossione del dazio sui predetti generi prodotti e destinati al consumo nel Comune chiuso si osservano le norme seguenti:

Per le uve e le olive prodotte entro la cinta daziaria dovrà essere dichiarata all'Ufficio daziario centrale la quantità presunta un mese prima del raccolto. Entro tre

giorni dal raccolto dovrà poi essere presentata una nuova dichiarazione della quantità effettiva all' Ufficio stesso, che la verificherà e liquiderà il dazio da pagarsi entro un mese se il genere deve passare al consumo entro la linea daziaria del Comune.

Tanto per le olive ed uve, quanto pei loro prodotti sono applicabili le norme contenute nel regolamento generale daziario.

3. Coloro che detengono nel Comune animali bovini, suini, caprini, e pecorini nati nel Comune stesso debbono farne dichiarazione all' Ufficio daziario centrale, che rilascia la prescritta licenza secondo le disposizioni del Regolamento generale daziario.

4. *Le materie prime impiegate nella produzione interna degli alcool e dei liquori, destinati* al consumo, nel Comune chiuso, si introdurranno dalle barriere daziarie con bolletta di accompagnamento debitamente cauzionata ed il produttore dovrà darne notizia all' Ufficio centrale daziario per la constatazione dell' introduzione nella fabbrica. L'impiegato, riconosciuta l'identità della merce su confronto della bolletta, trascrive le quantità in essa descritte sul conto corrente di introduzione intestato per ogni genere e scarica la bolletta con l' attestato della trascrizione surriferita.

Per l' estrazione dei generi prodotti soggetti a dazio, il fabbricante dichiara all' Ufficio daziario le quantità stesse ed ottiene la corrispondente bolletta di transito se la merce è destinata ad uscire dal Comune o di pagamento se è destinata al consumo nell' interno del Comune.

Qualora il produttore sia abbonato al pagamento del dazio sui predetti generi prodotti e consumati nel Comune, omette la dichiarazione suaccennata.

I generi estratti come sopra dalla fabbrica vengono scaricati sui rispettivi conti correnti d' introduzione. I documenti doganali servono a dimostrare anche per gli uffici del dazio consumo.

I conti correnti vengono chiusi di regola a fine d' ogni trimestre e sempre quando l'Ufficio daziario creda opportuno addivenire ad una verifica delle rimanenze.

5. Similmente si procede con le fabbriche di birra, di acque gassose e minerali che sono nell' interno del Comune.

6. Per le altre fabbriche interne, la cui produzione per consumo è soggetta al pagamento del dazio, se l'accertamento della produzione può essere commisurato in base alla quantità delle materie prime impiegate nei prodotti finiti, si applicano le disposizioni di cui sopra.

Qualora l' esazione del dazio avvenga in via di abbonamento della quota da stabilirsi, dovrà essere tenuto conto del dazio già pagato sulle materie prime impiegate nella produzione dei generi stessi.

7. I combustibili, eventualmente destinati in esenzione di dazio alle fabbriche, devono essere accompagnati da licenza daziaria che verrà esaurita dall' Ufficio daziario centrale con l'attestazione dell' impiego per uso industriale.

Esenzioni.

Art. 12.

Oltre le esenzioni stabilite nei diversi articoli della tariffa sono esenti in modo speciale dalla tassa di dazio consumo:

1. I generi destinati ai Sovrani, alla Santa Sede, ai Capi dei Governi esteri, e principi del sangue delle famiglie regnanti, Capi di Ambasciate e di Legazioni estere;

2. I mobili usati appartenenti alle famiglie già residenti o che vengono a risiedere nel Comune;

3. I materiali ed in generale tutto ciò che è destinato alla costruzione ed allo esercizio delle strade ferrate;

4. I materiali ed oggetti occorrenti pel servizio postale, telegrafico e telefonico;

5. Tutti i generi, materiali ed oggetti ad uso delle Amministrazioni dello Stato e della Croce Rossa, eccettuati i viveri ed i foraggi;

6. Tutti i generi di monopolio dello Stato;

7. I combustibili destinati agli opifici industriali e per quell'uso effettivamente consumati;

8. La carta di modulo speciale per registri ed atti della Cassa Nazionale di previdenza per le assicurazioni obbligatorie e facoltative;

9. Gli equini di età inferiore ad un anno, per il dazio sui foraggi riscosso mediante tassa annua fissa;

10. I materiali da costruzione adoperati nelle riparazioni previste dall'art. 1604 del Codice civile;

11. Il gas-luce e l'energia elettrica per illuminazione governativa, provinciale e comunale di aree pubbliche, come pure quelli consumati nei processi di fabbricazione in stabilimenti industriali;

12. L'alcool denaturato a sensi della legislazione per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti;

13. Il riso ed i prodotti farinacei (farine, pane e paste di frumento e di altri cereali);

14. Gli agrumi e loro derivati, escluse le preparazioni di qualsiasi specie.

Introduzioni ed esportazioni temporanee.

Art. 13.

I generi tassati per i quali venisse concessa l'introduzione temporanea per tentarne la vendita con facoltà di esportare la quantità rimasta invenduta, saranno, in seguito ad autorizzazione speciale del Direttore, introdotti con licenza daziaria cauzionata in contanti.

La licenza indicherà la distinzione della qualità e del peso dei generi introdotti e l'obbligo di presentarla nel termine fissato dall'Amministrazione che la rilasciò, per il suo esaurimento.

Per la quantità che risulti non riesportata dev'essere esatto il dazio relativo, che si deduce dalla somma depositata, restituendo la differenza al proprietario.

Art. 14.

Per i generi ed animali soggetti al dazio consumo da consegnarsi quali corpi di reato alle autorità giudiziarie viene permessa l'introduzione senza formalità daziarie, se sono scortati da agenti della forza pubblica o dietro richiesta del Pubblico Ministero. Gli uffici fanno rapporto scritto al Direttore dell'avvenuta introduzione per le pratiche relative.

Spedizioni per lavorazione.

Art. 15

L'introduzione temporanea dei generi tassati ed eventualmente autorizzati per essere lavorati con obbligo di successiva esportazione, ha luogo mediante il rilascio di licenza daziaria cauzionata in contanti. Le licenze così rilasciate sono valide per un mese, salvo la proroga concessa dal Direttore.

Il dichiarante, nel periodo in cui la licenza è valida, può fare esportazioni parziali dei generi introdotti che si portano a scarico sulla licenza stessa.

In ultimo, se non tutti i generi risultano trasportati, sulle differenze si esige il dazio.

Art. 16.

La concessione di cui sopra riguarda specialmente:

a) i lavori di legno e di metallo da ultimarsi o da lavorarsi. A questi oggetti si applica, se possibile un marchio a bollo per impedirne la sostituzione;

b) le parti artistiche di monumenti da ultimarsi;

c) il caffè crudo da tostarsi al quale viene accordata una tara di compensazione del 18 %;

d) gli oli da filtrarsi e raffinarsi, ammettendo all'esportazione per scarico sia l'olio filtrato da lubrificazione sia la pasta o fondigliolo per la fabbricazione del sapone;

e) le damigiane nude da rivestirsi, nonchè i cesti ed i vimini da impiegarsi nel rivestimento, distinguendosi separatamente nell'esportazione delle damigiane rivestite le singole quantità dei vari generi da scaricarsi, che concorrono nel peso totale;

f) gli oggetti e gli animali destinati ad esposizioni o fiere;

g) i campionari dei commessi viaggiatori, riconosciuti effettivamente come campionari.

Transito.

Art. 17.

Per le merci destinate al transito vigono le norme stabilite nel Regolamento generale daziario.

Le stesse norme si osservano per i generi, viveri e foraggi destinati all'Amministrazione militare.

Abbonamenti.

Art. 18.

Nei casi in cui si proceda alla riscossione del dazio in via contrattuale o di abbonamento, si stipula una speciale convenzione la cui formula è stabilita dal Regolamento generale daziario e dalle istruzioni relative.

Di regola l'abbonamento si riferisce al dazio sulla produzione interna ed al dazio del Comune aperto.

L'abbonamento viene proposto dal funzionario incaricato dei servizi speciali sopra accennati e viene approvato dal Direttore.

Nella stipulazione dell'abbonamento, esteso in due originali, osservate le prescrizioni sul bollo, viene fissata l'entità della rata periodica di pagamento.

Tardandosi di oltre 10 giorni il pagamento convenuto, si applica la multa del 4 % sulla somma non pagata.

Restituzione del dazio.

Art. 19.

1. Sono ammessi alla restituzione del dazio pagato i generi compresi nell'annessa tabella, nei limiti e col rimborso in essa specificati. La restituzione è accordata a coloro che fabbricano o lavorano i generi specificati, alla esportazione dei generi medesimi.

2. Coloro che intendono godere del beneficio della restituzione del dazio, devono presentare domanda all'Amministrazione daziaria su carta da bollo redatta secondo apposito modulo e da essi sottoscritta indicante:

a) nome, cognome e ditta;

b) qualità del commercio o dell'industria;

c) località ove esercitano o l'una o l'altra, e dove tengono deposito o fabbrica;

d) generi che intendono introdurre e quelli da riesportare e per quali barriere;

e) obbligazione di sottoporsi a tutte le discipline, condizioni e norme stabilite dal presente regolamento o che fossero in seguito emanate dalla Giunta municipale.

3. La domanda dev'essere presentata anche in caso di successione, trapasso o modifica di ditta.

Le mutazioni di domicilio devono essere preventivamente notificate all'Ufficio.

4. L'Amministrazione daziaria, previ gli accertamenti opportuni, ammette il richiedente al beneficio della restituzione, rilasciando certificato in cui è indicato il prodotto ammesso all'esportazione e il genere da cui deve provenire e gli uffici d'entrata e d'uscita.

Per ottenere detta ammissione dev'essere pagata una tassa di lire 50 (cinquanta). Nella liquidazione verrà poi trattenuto l'uno per cento sulle somme restituite a titolo rimborso spese.

5. La concessione dura soltanto per l'anno solare in cui fu emessa, dopo di che può essere rinnovata previo versamento da parte del concessionario, nella prima quindicina di gennaio, della tassa sopradetta.

6. All'introduzione dei generi ammessi al rimborso del dazio, i concessionari dovranno presentare una dichiarazione, d'introduzione debitamente firmata e riempita secondo i dati richiesti, da staccarsi da apposito bollettario a madre e figlia, fornito a pagamento dall'Amministrazione daziaria. Sulle bollette di pagamento a cura degli uffici, verrà apposta la dizione: «Con riserva di riesportazione entro l'anno».

7. Ad ogni esportazione i concessionari dovranno presentare all'Ufficio centrale una richiesta d'uscita in doppio esemplare, compilata su modello stabilito dall'Amministrazione daziaria. L'Ufficio suddetto rilascia corrispondente bolla di transito che

dall'interessato dovrà venir presentata alla barriera d'uscita assieme ad un esemplare della suddetta richiesta, che gli verrà restituito con la dovuta attestazione d'uscita dopo eseguita la prescritta verifica.

8. Il concessionario o chi per esso presenta i generi, è tenuto a prestare la necessaria cooperazione ed a procurare a sua cura e spesa i mezzi per la verificazione.

9. Quando la natura del prodotto lo richiegga, nell'interesse dell'Amministrazione, verranno prelevati campioni dei generi presentati all'esportazione per le analisi del caso.

I campioni devono essere estratti in duplo, in quantità sufficiente e suggellati a cura dell'Ufficio, in presenza dell'esportatore, il quale avrà diritto di apporvi un suggello proprio. Rinunciandovi, non potrà in seguito sollevare eccezioni sulla identità dei campioni medesimi.

10. Gli effetti del certificato d'uscita sono subordinati al risultato dell'analisi.

11. Non sono ammessi all'esportazione con restituzione di dazio, i prodotti non accompagnati da richiesta o con richieste portanti cancellature, correzioni o non sottoscritte dal concessionario.

12. Nei primi cinque giorni del trimestre successivo all'esportazione, i concessionari devono presentare all'Amministrazione daziaria un elenco delle esportazioni compiute in ordine di data, secondo un modello stabilito, corredato dalle attestazioni di uscita, e dalle bollette di pagamento con riserva all'esportazione.

13. L'Ufficio incaricato, verifica gli elenchi, provvede alla liquidazione del rimborso del dazio in base alle aliquote fissate dalla tabella annessa, ritirando le bollette di sdaziamento totalmente scaricate o diminuendo della quantità necessaria quelle eccedenti. Detto ufficio rassegna quindi il tutto all'Amministrazione per ulteriori pratiche di rimborso.

Il pagamento viene effettuato dall'Amministrazione daziaria.

14. Le contravvenzioni al presente Regolamento, alle leggi ed ai regolamenti sui dazi di consumo, saranno accertate con processo verbale e sottoposte alle penalità di legge.

15. Costituiscono titolo di contravvenzione, e danno luogo alla revoca immediata della concessione, il rilascio di richieste di uscita per fare ottenere la restituzione del dazio ad altre persone e la presentazione dei prodotti non dipendenti dai generi introdotti a dazio.

16. La concessione del rimborso potrà essere revocata in ogni momento a giudizio dell'Amministrazione daziaria, senza possibilità di reclamo. Le bollette di sdaziamento rilasciate con riserva, colla revoca della concessione, o col cessare di essa, perdono ogni diritto al rimborso, salvo per quella parte necessaria a giustificare le esportazioni avvenute prima.

17. Nei casi di generi esportati all'estero e di animali macellati, introdotti in altri Comuni, la restituzione del dazio avverà colla osservanza delle norme stabilite nel Regolamento generale sui dazi di consumo.

TABELLA

per la restituzione del dazio in caso di esportazione fuori del Comune

N.º progr.	Minimum ammesso all'esportazione (Chg.)	GENERI AMMESSI ALLA RESTITUZIONE DEL DAZIO	Percentuale di rimborso (Lire)
1	50	**Lardo salato e strutto bianco** provenienti da animali suini macellati nel civico macello, presentati in buone condizioni commerciali ed esclusi i pezzi inferiori alla metà di una falda............................per quintale	32.—
2	10	**Confetti fabbricati in città** senza distinzione di specie nel complesso della quantità:	
		a) contenenti non meno del 70 % di zucchero..........	25.—
		Sono escluse le pastiglie farmaceutiche, quelle di gomma e di mucilaggine.	
		b) cioccolato contenente non meno del 70 % fra zucchero e cacao solubile in polvere.............per quintale	34.—
		c) torrone e mandorlato contenente non meno del 60 % di zucchero e del 40 % di mandorle o nocciole [per quintale	34.—
		d) frutti canditi cristallizzati, contenenti non meno del 60 % di zucchero ....per quintale	21.—
		e) idem., umidi, contenenti non meno del 55 % di zucchero ....per quintale	19.—
		f) idem, in mostarda, in giulebbe, in sciroppo liquoroso, esclusi quelli all'alcool, all'acquavite, allo spirito, marmellate di frutta contenenti non meno del 40 % di zucchero.................... ....per quintale	14.—
3	15	**Biscotti fabbricati in città:**	
		a) gallettine comuni contenenti non meno del 15 % di zucchero ....per quintale	5.50
		b) biscotti alla vainiglia contenenti non meno del 25 % di zucchero...........................per quintale	8.75
		c) amaretti, croccanti, noisette e altri biscotti contenenti non meno del 35 % di zucchero.........per quintale	12.25
4	25	**Carta, cartoni e cartoncini ordinari e loro manufatti lavorati in città** di cui alla voce 76 della tariffa (vedi tare di compensazione), stampata, in fascicoli, quaderni e registri, blocks, ecc.........................per quintale	6.—
5	25	**Carta, cartoni e cartoncini fini e loro manufatti lavorati in città** di cui alla voce 77 della tariffa (vedi tara di compensazione) ....per quintale	36.—
		Surrogati di caffè prodotti in città...... ....per quintale	65.—

Orari.

L'orario di servizio per gli uffici daziari è di regola stabilito dal sorgere al tramontare del sole, salvo per le stazioni ferroviarie e marittime, che possono comprendere anche le ore notturne.

Art. 20.

Per quanto non è previsto dal presente Regolamento viene applicato il Regolamento generale sui dazi interni di consumo.